



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 144499/RU

TAR N. 2024 – 006

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI LAVORI DI GHISA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 5 marzo 2024 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 5 marzo 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/770 della Commissione del 4 marzo 2024 che, in seguito a un riesame a norma dell'articolo 11 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 60), originari della Repubblica popolare cinese. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

— coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per

— dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

— griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,

— scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,

— scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

Al riguardo, si fa presente che le aliquote del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei suddetti prodotti sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5 %	C221
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd	31,5 %	C222
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd	38,1 %	C223



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd	21,3 %	C224
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd	25,0 %	C225
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	25,4 %	Cfr. allegato
Tutte le altre società	38,1 %	C999

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui sopra (art. 1, paragrafo 2 del regolamento 2024/770) è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue:

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

Infine, a norma dell'articolo 2 del suddetto Regolamento, l'allegato concernente l'elenco dei produttori esportatori cinesi "che hanno collaborato, non inseriti nel campione" e che sono soggetti al dazio medio ponderato, sarà modificato¹ qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016),
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

Il suddetto Regolamento ha validità con decorrenza 6 marzo 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/770 che, per ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).

¹ Dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni.